




COMUNE DI MOZZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI



INDICE

<u>Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3: AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4: CRITERI DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE.....</u>	<u>7</u>
<u>Art.7: SCALA DI EQUIVALENZA</u>	<u>8</u>
<u>Art. 8: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA</u>	<u>9</u>
<u>Art. 9: REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI</u>	<u>10</u>
<u>Art.10: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 11: SERVIZIO DI TELESOCORSO</u>	<u>13</u>
<u>Art.12: INTERVENTI ECONOMICI.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 13: INTEGRAZIONI RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI</u>	<u>16</u>
<u>Art. 14: INTEGRAZIONE RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVO</u>	<u>18</u>
<u>Art. 15: CENTRO DI ASCOLTO.....</u>	<u>18</u>
<u>Art.16: SERVIZIO TRASPORTI.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 17: VARIE.....</u>	<u>19</u>

Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Mozzanica esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25, comma 1 del D.P.R. 24/07/1977 nr. 616 e dalla L. 8/11/2000 nr. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.

Al fine della valutazione economica dei fruitori dei servizi erogati dal Comune di Mozzanica si applicano i criteri unificati di cui al D.L. 31/03/1998 nr. 109, e successive integrazioni di cui al D. Lgs. Del 3/05/2000 nr. 130 e DPCM 242 del 4/4/2001

Art. 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Mozzanica attiva:

- ⇒ Servizio di Assistenza Domiciliare
- ⇒ Servizio di Telesoccorso
- ⇒ Contributi Economici
- ⇒ Integrazioni di rette per strutture residenziali
- ⇒ Integrazioni rette per Centro Socio Educativo
- ⇒ Centro di Ascolto

Art. 3: AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Il seguente Regolamento applica le disposizioni del D.L. 31/03/1998, nr. 109 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. del 3/05/2000 nr. 130 e DPCM 242 del 4/4/2001, ai fini dell'accesso alle prestazioni socio – assistenziali erogate dall'Amministrazione del Comune di Mozzanica, non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche stabilite dal presente ordinamento.

Art. 4: CRITERI DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate si rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8

Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Per quanto riguarda l'integrazione delle rette delle strutture residenziali, l'Amministrazione Comunale di Mozzanica considera il reddito degli obbligati agli alimenti definiti dall'art. 433 del codice civile (come previsto dall'art. 59 comma 52 della L. 27/12/1997 nr. 449).

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come combinazione tra l'indicatore della situazione reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati dall'art.5, e l'indicatore della situazione patrimoniale, determinato dall'art.6, rapportata al parametro

corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza del D.L. 109/1998 e qui riportata all'art. 7.

All'inizio di ogni anno solare la situazione economica equivalente dovrà essere rivalutata dagli Uffici competenti.

Art. 5: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo dell'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile, svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicato il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi punti.

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31

dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva dei cui all'art. 8:

1. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8;
2. titoli di Stato, obbligazioni, certificazioni di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui il punto 1;
3. azioni e quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione di cui al punto 1.;
4. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui al punto 1., ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
5. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
6. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.L. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri dai Regolamenti

emanati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1.;

7. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1., nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
8. imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto 5..

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti non appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 comma 6, del D.L. 109/1998, individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

Art. 6: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il seguente Regolamento integra l'indicatore della situazione reddituale con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.8, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di immobili o per la costruzione di fabbricati;
- b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'art.5.

I valori patrimoniali di cui alle lettere precedenti, vanno rilevate per le persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Dal patrimonio mobiliare e dal patrimonio immobiliare si detraggono franchigie definite dalla normativa nazionale

L'importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito pari a 0,20.

Art.7: SCALA DI EQUIVALENZA

L'indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla combinazione tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale rapportata, mediante divisione, al parametro desunto dalla seguente scala di equivalenza (come da tabella 2 del D.L. 109/1998).

NUMERO DI COMPONENTI FAMILIARI	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente familiare
- maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della L. 5/2/1992 nr. 104, o invalidità al 66%
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e/o impresa.

Art. 8: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 4/1/1968 nr. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/10/1998, nr. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'art. 5, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'art. 6 e le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da

indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello tipo di cui all'art. 4, comma 6 del D.L. 109/98, deve essere presentata, assieme alla richiesta della prestazione, all'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 9: REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

Qualora venisse accertato che la dichiarazione dei redditi presentata non corrisponda a verità, il Comune di Mozzanica revocherà i benefici concessi, fatta salva eventuale denuncia in sede penale

Art.10: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Per Servizio di Assistenza Domiciliare si intende un insieme di prestazioni ed interventi forniti presso il domicilio dell'utente diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, emarginazione e disagio, in collaborazione con i servizi sanitari di base, la cui finalità mira al miglioramento del livello di vita dell'utente all'interno del proprio ambito familiare e sociale, onde evitare il più possibile i ricoveri impropri o l'istituzionalizzazione.

Tale servizio potrà essere gestito:

- ⇒ direttamente dal Comune
- ⇒ in convenzione con l'ASL
- ⇒ in forma associata

DESTINATARI

I destinatari dell'intervento, che devono sempre essere residenti nel Comune di Mozzanica, sono:

- anziani autosufficienti ultrasessantacinquenni soli od in coppia parzialmente o totalmente non autosufficienti, cui nessuno possa assicurare una adeguata assistenza
- anziani ultrasessantacinquenni, la cui autosufficienza sia gravemente compromessa, inseriti in nuclei familiari
- anziani ultrasessantacinquenni temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari
- persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità
- minori inseriti in nuclei familiari altamente problematici

PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate sono:

- ❖ cura ed igiene della persona
- ❖ cura ed igiene della casa
- ❖ preparazione del pasto
- ❖ sostegno psicologico
- ❖ promozione della socializzazione e dell'autonomia
- ❖ azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui l'utente possa sentirsi utile e pienamente coinvolto
- ❖ quant'altro sia ritenuto necessario dal Servizio Sociale competente

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali della persona. La domanda di accesso al servizio deve essere compilata su apposito modulo e corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica, così come definita dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento. La stessa deve essere presentata all'Assistente Sociale del Comune, negli orari d'ufficio, la quale potrà richiedere ogni ulteriore informazione che ritenga necessaria al fine di valutare la domanda.

AMMISSIONE AL SERVIZIO

Valutata la richiesta ed effettuata la visita domiciliare, il Servizio Sociale competente stende una proposta di progetto individualizzato da autorizzarsi dal Responsabile dei Servizi Sociali. Tale progetto è suscettibile di cambiamenti nel tempo, in base alle esigenze dell'utente e del servizio. Nel caso in cui vengano presentate contemporaneamente più domande e la

disponibilità di servizio sia esigua, esse verranno valutate in base ai criteri riferiti alle condizioni sanitarie e socio-economiche

COSTI DEL SERVIZIO

I soggetto che beneficiano del servizio di assistenza domiciliare partecipano al costo del servizio in maniera proporzionale a seconda della loro situazione economica definita in base all'ISEE. Ogni anno viene stabilita dalla Giunta una quota massima di compartecipazione al costo del servizio, gli utenti partecipano in base alla tabella nr. 1, contenuta nell'Allegato A

Art. 11: SERVIZIO DI TELESOCORSO

Il Servizio di Telesoccorso viene garantito dal Comune di Mozzanica in convenzione con una Ditta privata, avente tutti i requisiti necessari, che garantisca un buon rapporto qualità/prezzo.

DESTINATARI:

Hanno diritto ad accedere a tale servizio:

- anziani ultrasessantacinquenni, la cui autosufficienza sia compromessa
- invalidi civili

In entrambi i casi è condizione necessaria che il richiedente risieda nel Comune di Mozzanica

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di attivazione deve essere effettuata dall'interessato su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Tale domanda deve essere presentata all'Assistente Sociale del Comune, negli orari di ufficio, la quale avrà il compito di accertarsi delle effettive condizioni del richiedente

AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'accettazione della richiesta viene determinata dal Responsabile dei Servizi Sociali su proposta dell'Assistente Sociale, previa valutazione della stessa.

COSTI DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si impegna a pagare per ogni utente:

- le spese relative all'installazione dell'apparecchio

Il canone mensile è a carico degli utenti, ad eccezione degli utenti il cui ISEE sia compreso nella prima fascia della tabella nr. 1 contenuta nell'Allegato A

Art.12: INTERVENTI ECONOMICI

Il Comune di Mozzanica si riserva di intervenire a livello economico nei confronti di singoli cittadini e/o nuclei familiari che non siano in grado autonomamente di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali e che si trovino in particolare stato di bisogno.

L'assistenza economica erogata consiste in:

⇒ contributi economici una tantum

⇒ buoni alimentari

Il limite massimo di ISEE per accedere al servizio è definito dalla fascia unica presente nella tabella 2 – Allegato A. La Giunta Comunale si riserva di analizzare le varie richieste anche in base alla relazione dell'Assistente Sociale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di assistenza economica deve essere effettuata dall'interessato su apposito modulo predisposto dal Comune di Mozzanica e corredata dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione dell'atto di notorietà concernenti le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica, come definito dagli artt. 3 e seguenti del presente Regolamento.

La stessa deve essere presentata all'Assistente Sociale, durante gli orari d'ufficio, la quale potrà richiedere ogni ulteriore informazione necessaria al fine di valutare la domanda.

AMMISSIONE AL SERVIZIO:

L'ammissione viene determinata dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assistente Sociale

CONTRIBUTI UNA TANTUM:

Tali contributi possono essere concessi per:

- ⇒ gravi situazioni di bisogno particolarmente urgenti, causate da situazioni non prevedibili, opportunamente accertate dall'Assistente Sociale, compatibilmente con le possibilità di bilancio
- ⇒ coprire parzialmente le spese riguardanti le utenze domestiche. Tali contributi possono essere concessi solamente una volta nell'arco dell'anno solare.

BUONI ALIMENTARI

L'Amministrazione Comunale si riserva di erogare buoni alimentari a soggetti che presentano una grave condizione economica

Art. 13: INTEGRAZIONI RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI

Il ricorso al ricovero in strutture residenziali avviene per quelle persone che presentano condizioni psico-fisiche e sociali precarie, i cui familiari non siano più in grado di occuparsi di loro.

DESTINATARI

I destinatari di tale servizio possono corrispondere a:

- anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti
- soggetti portatori di handicap o con invalidità civile legalmente accertata
- minori
- soggetti diversi riconosciuti dalla legge

per avere diritto all'integrazione occorre essere residente nel Comune di Mozzanica almeno per il periodo previsto dall'art.154 del T.U. 18/6/1931 nr 733 e dall'art. 279 del R.D. 6/5/1940 nr. 635 e successive modifiche, che regolano l'istituto del domicilio soccorso

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente o chi ne cura gli interessi deve rivolgere la domanda all'Assistente Sociale, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante la situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli artt.3 e seguenti del presente Regolamento, dell'utente, del suo nucleo familiare e degli obbligati agli alimenti (definiti dall'art. 433 del codice civile), nel caso in cui questi non corrispondano al nucleo familiare del potenziale utente.

COSTO DEL SERVIZIO

L'Assistente Sociale istruisce una pratica nella quale è tenuta a verificare se l'intervento del Comune è realmente necessario ed in che misura deve essere. Per fare ciò deve controllare e calcolare la situazione economica dell'interessato.

Il ricoverato è tenuto a pagare la retta della struttura in cui viene istituzionalizzato con:

- ◆ l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura e godimento;
- ◆ l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, etc.) facendo salva una franchigia di euro 3.500,00 necessaria in caso di decesso dello stesso.
- ◆ Il patrimonio immobiliare
- ◆ I beni mobili

All'utente deve però essere lasciata una cifra mensile, il cui ammontare è specificato nell'Allegato A.

Nel caso in cui l'interessato non abbia i mezzi per poter coprire totalmente i costi della struttura in cui è ricoverato, l'Assistente Sociale verifica che non vi siano gli obbligati agli alimenti. Se così fosse, il Comune di Mozzanica ha l'obbligo di intervenire per saldare il rimanente costo della struttura.

Qualora l'interessato avesse dei familiari obbligati agli alimenti, questi sono vincolati ad intervenire a seconda delle loro condizioni economiche, come da tabella nr. 3 (eseguita secondo i parametri stabiliti dalla scala di equivalenza), contenuta nell'Allegato A

Nel caso in cui anche con la compartecipazione di spesa da parte degli obbligati agli alimenti, proporzionata alle loro condizioni economiche, la retta non fosse completamente pagata, il Comune di Mozzanica dovrà intervenire coprendo il costo rimanente.

Art. 14: INTEGRAZIONE RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVO

Nel caso in cui nel Comune di Mozzanica risiedano dei portatori di handicap che frequentano il centro socio educativo, il Comune è tenuto a pagare parte della retta di frequenza, stabilita dall'ASL, secondo criteri condivisi dalla Conferenza dei Sindaci. Allo stesso modo i familiari degli utenti intervengono nel pagamento della retta.

Art. 15: CENTRO DI ASCOLTO

Il Centro di Ascolto è gestito da uno psicologo, ha sede presso l'Ufficio Servizi Sociali. Il servizio prevede la possibilità di avere dei colloqui per quelle persone le cui problematiche non possono essere sostenute dai servizi pubblici territoriali.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'Assistente Sociale negli orari d'ufficio, la quale provvederà a fissare un appuntamento con lo psicologo. Nel caso in cui gli spazi disponibili fossero esigui rispetto alle richieste, si provvederà alla creazione di una lista d'attesa, che terrà conto sia delle gravità delle situazioni sia della data della presentazione della domanda.

Il servizio è a totale carico del Comune.

Art. 16: SERVIZIO TRASPORTI

Il Servizio Trasporti in favore di portatori di handicap, anziani e/o persone in stato di bisogno, viene garantito grazie ad una convenzione con la Croce Rossa locale. In virtù di questa convenzione il Comune corrisponde un

contributo annuale all'Associazione, grazie al quale le tariffe dei trasporti risultano essere contenute.

Per gli utenti che hanno un ISEE situato all'interno della prima fascia della tabella nr. 1, il servizio sarà gratuito.

ART. 17: VARIE

Per qualsiasi altro servizio e/o singolo intervento non previsto nel presente Regolamento, La Giunta Comunale si riserva di valutare caso per caso.